

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 386

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DATO, CASTELLANI, VERALDI, VISERTA COSTANTINI, DE PAOLI, DETTORI, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, ROTONDO, RIGHETTI, BATTISTI, VICINI, CICCANTI, LIGUORI, SCALERA, FLORINO, FORMISANO, GAGLIONE, GUBERT, DONATI, DENTAMARO, COLETTI, CAVALLARO, PETERLINI, TOIA, PASCARELLA e CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2001

—————

Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 e il 1995

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce un analogo testo presentato nella XIII legislatura, mirante a sanare una grave sperequazione verificatasi in danno del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi trasformata in Ente Ferrovie dello Stato, cessato dal Servizio nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1995 ed escluso dai benefici derivanti dai rinnovi contrattuali del medesimo periodo, in virtù di una legislazione sul pubblico impiego che ha optato per comparti separati, riconoscendo a fatica quanto dovuto in base alle leggi quadro di settore ed alle sentenze dei massimi organi giurisprudenziali.

Per risolvere tali contrasti è dovuta intervenire ripetutamente la magistratura ordinaria e quella amministrativa, mentre la Corte di cassazione, con sentenza 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che: «(...) le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale di vigenza dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità».

In armonia con quanto dettato dalla Corte di cassazione, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, con ordinanza 27 maggio 1985, n. 622, disponeva che: «(...) destinatari degli accordi sono poi tutti quelli in servizio alla data di inizio della validità dei contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio, sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo del pagamento dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».

Dopo lungo contendere e su proposta e richieste degli interessati, il legislatore rece-

piva tali principi ed interveniva con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (articolo 52), per il personale dipendente dai Ministeri, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 (articolo 51), per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Successivamente, con l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (relativo al contratto 1988-1990) talune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987 erano modificate, poiché si prescriveva che: «In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente alle scadenze previste dall'articolo 2 e nelle percentuali di cui all'articolo 4 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale». Tale clausola è stata successivamente recepita nei rinnovi contrattuali di tutti i comparti e per i ferrovieri nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992.

Ma l'esultanza dei lavoratori per i risultati positivi conseguiti dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che politiche, comincia a smorzarsi subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annulla tali conquiste o per lo meno le rende inefficaci. Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del Tesoro per dettare le norme sulla perequazione auto-

matica per le pensioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabilisce che: «Ai fini della corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 ed avente titolo a trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988, in quanto commisurati a nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti».

Tale disposizione è subito applicata a tutto il pubblico comparto, compresi i ferrovieri per i quali l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabilisce che il trattamento di previdenza continua ad essere regolamentato dalle norme in vigore fino a che non si addiverà alla riforma pensionistica.

È manifesto, quindi, che gli effetti di una legge, fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che è posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, sono inspiegabilmente modificati da una circolare che, di fatto, annulla le finalità della legge stessa.

O tutto il contratto o la perequazione, è detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio in quanto, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura esigenza di cassa. Quindi, giuridicamente, gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di inizio del contratto e, pertanto, suscettibili degli aumenti per perequazione ai sensi della legge n. 730 del 1983 verificatisi nel corso del triennio. Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno subito una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione sia sull'efficacia nei rapporti dell'in-

dennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero, la n. 12954 del 7 luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti, nell'arco del triennio, doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Affermazione subito contestata giudiziariamente ed a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali triennali.

Si vedano, ad esempio, la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, n. 302 del 1992, nonché le sentenze del pretore di Roma n. 104403/1991 del 10 gennaio 1992, n. 108192/1991 del 15 maggio 1992, e numerose altre che si sono nel frattempo succedute.

Pertanto, lo scopo del presente disegno di legge è quello di dirimere dubbi ed interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni enunciate. Esso, infine, assume anche una finalità economica perché annullerebbe tutta la massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno un costo di rilevanza non trascurabile oltre che rendere un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in attesa di vedere riconosciuto un loro diritto.

All'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce che il personale già dipendente della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ente Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate nell'arco del triennio.

All'articolo 2 si dispone che gli aumenti stipendiali concessi dopo la messa in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione sia per il trattamento di fine rapporto (buonuscita).

All'articolo 3 si prevede che gli aumenti stipendiali concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non sono riassorbiti contrariamente a quanto stabilito dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 72 del 15 febbraio 1987.

L'articolo 4 dispone che i giudizi pendenti aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici nell'arco di vigenza dei contratti di cui all'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio.

Onorevoli colleghi! L'Associazione Nazionale Ferrovieri da anni si batte per il riconoscimento di quanto dovuto al personale andato in quiescenza tra il 1981 ed il 1995: credo sia giunto il momento di sanare incongruità ed ingiustizie prodottesi nel passato quando non sempre si è riusciti ad armonizzare crescita ed equilibrio di bilancio, modernizzazione e tutela di diritti acquisiti. Questo disegno di legge vuole assicurare quella ricomposizione tra equità e sviluppo che contraddistingue la rotta dell'agire politico del centrosinistra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall'ente Ferrovie dello Stato, nonché delle Ferrovie dello Stato spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, ai sensi delle disposizioni citate nel presente articolo.

Art. 2.

1. I benefici contrattuali di cui all'articolo 1 della presente legge sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio prevista dall'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

Art. 3.

1. I benefici di cui all'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non siano riasorbiti.

2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1° novembre 1992, i quali avranno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al comma 1 con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37, punto 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti di cui all'articolo 1, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

